



**Ministero dell' Istruzione**  
**Convitto Nazionale "G.Piazzì" – SONDRIO con scuole annesse**  
**(Istituto Tecnico Agrario e IP "Besta/Fossati")**

Sondrio, 17 aprile 2023

**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE" DEL CONVITTO "GIUSEPPE PIAZZI", PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, CON CONTRATTO ANNUALE – CIG ZE13ACD6F2**

Tra il Convitto Nazionale Statale "G. Piazzì" con sede legale in Sondrio Salita Schenardi n. 6, nella persona del legale rappresentante pro tempore Dirigente Scolastico Dott. Gianmaria Toffi, d'ora innanzi "la Scuola" e il **Dr. Molteni Alcide**, Medico Competente specialista in Medicina del Lavoro, nato a Santa Maria di Rovagnateco 18/06/1952 codice fiscale MLTLCD52H18I241B

**PREMESSO**

- a) che la Scuola, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente, in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;
- b) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente";
- c) la propria precedente determina prot.n. 2801/VI.3.3 del 17/04/2023;
- d) il preventivo prot.n. 2791 presentato dal Dott. Molteni Alcide in data 17/04/2023;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**Art. 1**

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

**Art. 2**

La Scuola incarica il Dott. Molteni Alcide a svolgere la funzione di medico competente per il personale dipendente del Convitto. Il medico competente dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge.

**Art. 3**

**Obblighi del medico competente.**

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008, artt. 25,29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

L'esperto, presterà la sua opera di Medico Competente di questo Istituto impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai più volte citati D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico.

**Adempimenti di cui all'art. 25, con le modalità di cui all'art. 29**

Sono oggetto dell'incarico:

- a) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità

SEDE LEGALE Salita Schenardi, n.6 - 23100 Sondrio

Tel. 0342/212153 – email: [sovc01000p@istruzione.it](mailto:sovc01000p@istruzione.it) - Sito web: [www.cnpiazzisondrio.edu.it](http://www.cnpiazzisondrio.edu.it)



**Ministero dell' Istruzione**  
**Convitto Nazionale "G.Piazzì" – SONDRIO con scuole annesse**  
**(Istituto Tecnico Agrario e IP "Besta/Fossati")**

- psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
  - c) Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il Dirigente Scolastico;
  - d) Consegnare al Dirigente Scolastico, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
  - e) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
  - f) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti. Fornire altresì, a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - g) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
  - h) Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
  - i) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, o a richiesta del Dirigente Scolastico o RSPP in aggiunta, per casistiche da rivalutare. L'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale (quindi superiore) deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
  - j) Partecipare alla programmazione e alla verifica del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
  - k) Partecipare alla riunione periodica annuale del R.S.P.P.

**Attività previste dall'art. 40 D.L.vo 81/2008, paragrafo 1- Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale**

Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;



**Ministero dell' Istruzione**  
**Convitto Nazionale "G.Piazzì" – SONDRIO con scuole annesse**  
**(Istituto Tecnico Agrario e IP "Besta/Fossati")**

**La sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41:**

- a) Visita medica preventiva al fine di valutare le idoneità alle mansioni specifiche;
- b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, di norma una volta l'anno, o con cadenza diversa in relazione ai rischi;
- c) Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, istruire ed inviare il materiale sanitario;
- f) Accertare le eventuali tutele in caso di stato di gravidanza;
- g) Accertare le eventuali tutele negli altri casi contemplati dalla normativa vigente.

**Art. 4**  
**Obblighi della Scuola**

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D. Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- f) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo;
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

**Art. 5**



**Ministero dell' Istruzione**  
**Convitto Nazionale "G.Piazzì" – SONDRIO con scuole annesse**  
**(Istituto Tecnico Agrario e IP "Besta/Fossati")**

**Sede e modalità di svolgimento**

Le prestazioni dovranno espletarsi presso la sede del Convitto che metterà a disposizione idoneo locale o in alternativa tramite mezzo mobile diagnostico di proprietà del medico competente individuato, che si recherà presso il Convitto oppure presso lo studio ambulatoriale sito in Piazzale Toccalli 13, Sondrio (SO).

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

**Art. 6**  
**Compensi**

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso, comprensivo di tutti gli oneri di legge, come di seguito indicato:

A)	Importo fisso per sorveglianza sanitaria	<b>€ 200,00</b>
B)	Importo richiesto per visita singolo dipendente	<b>€ 35,00</b>

**Art 7**  
**Durata**

Il contratto **avrà la durata di 12 mesi** a partire dal 17 aprile 2023 data di stipula del contratto e non sarà in ogni caso automaticamente rinnovabile.

**Art. 8**

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto.

Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienza contrattuale.

**Art. 9**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Sondrio.



**Ministero dell' Istruzione**  
**Convitto Nazionale "G.Piazzì" – SONDRIO con scuole annesse**  
**(Istituto Tecnico Agrario e IP "Besta/Fossati")**

**Art. 10**

Il Convitto Nazionale "G. Piazzì" fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott. Gianmaria Toffi.

Sondrio, 17 aprile 2022

Il Medico Competente  
Alcide Molteni

Il Dirigente Scolastico reggente  
Dott. Gianmaria Toffi  
Firmato Digitalmente